



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
DCRISFIN

Roma, data protocollo

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0003698 del 01/02/2017

T.03.01.02. Trattamento accessorio

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei  
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico  
e della Difesa Civile

LORO SEDI

e, p.c. All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento  
SEDE

All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

SEDE

Oggetto: Problematica inerente la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale del CNVVF inviato in missione - Articolo 28, comma 1, lettera f), del C.C.N.L.I.

Talune Direzioni Regionali hanno formulato specifici quesiti circa il riconoscimento di spettanze scaturenti da prestazioni di guida o custodia del mezzo di servizio, svolte dal personale antecedentemente all'adozione della circolare n. 16928 del 28 dicembre 2016. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti, anche al fine di una omogenea applicazione di tale peculiare disciplina.

Con la citata circolare è stato precisato che, ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 (integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2000), *"la guida dei mezzi VF, preventivamente autorizzata, costituisce attività lavorativa e come tale, qualora resa al di fuori dell'orario ordinario, deve considerarsi lavoro straordinario"*. La stessa precisa altresì che *"in caso di trasferta, lo stesso trattamento è da riconoscere, oltre all'autista, anche al personale che, utilizzando un mezzo di servizio, sia destinatario di un apposito incarico di sorveglianza e custodia di beni dell'Amministrazione"*.

E' evidente come tali circostanze attraggano il tempo della trasferta nel tempo di lavoro, rendendo quindi possibile il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, qualora la durata della trasferta venga ad eccedere quella dell'orario ordinario di lavoro.

Le istruzioni impartite pongono comunque in evidenza il particolare rigore applicativo della disposizione di cui trattasi da parte dei dirigenti delle strutture territoriali, ai quali è demandata la valutazione in ordine all'opportunità e all'economicità dell'uso dei mezzi di servizio. In tale quadro, il ricorso all'articolo 28, comma 1, lettera f), emerge con particolare riguardo *"in connessione all'esigenza di garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso"*, in caso di sostituzione di personale.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE**

La citata circolare del 28 dicembre scorso sottolinea dunque in maniera espressa la ricorrenza di esigenze di servizio per le quali l'Amministrazione autorizzi il ricorso all'uso di mezzi di sua proprietà, nel presupposto che tale uso deve corrispondere a formali disposizioni di servizio.

Si ritiene pertanto corretta la corresponsione dei compensi attribuiti - o ancora da attribuire, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale *ex* articolo 2 del Regio Decreto Legge n. 295 del 1939 - solo a fronte della sussistenza dell'atto coevo attestante la disposizione dell'incarico di guida del mezzo di servizio e/o di custodia e sorveglianza di beni dell'Amministrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fratasi

Unione Sindacale

V.F.